

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali ed orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica.

F.TO Luciano Mineo	<i>Luciano Mineo</i>
Carmine Dipietrangelo	<i>Carmine Dipietrangelo</i>
Sandro Frisullo	<i>Sandro Frisullo</i>
Vito Angiuli	<i>Vito Angiuli</i>
Sabino Colangelo	<i>Sabino Colangelo</i>

RELAZIONE

La Legge 9.gennaio.1991 n° 10 detta le norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

In particolare l'art. 28, 29 e 34 riguardano gli edifici da costruirsi e quelli da restaurare.

Il rispetto della legge comporta un aumento dello spessore delle strutture verticali ed orizzontali al fine del miglioramento del grado di isolamento termico, acustico e di inerzia termica con conseguente perdita di volume utile fabbricabile.

Più di qualche comune, nel corso di questi anni ha infatti modificato il proprio Regolamento Edilizio ed ha provveduto ad introdurre quelle correzioni che possono consentire, senza penalizzazione, l'adozione di strutture di maggior spessore. Recentemente la Regione Lombardia (Legge 20.04.1995 n° 26) e la Regione Veneto (Legge 30.07.1996 n° 21) hanno emanato una legge specifica sull'argomento che consente di non computare nel calcolo della Volumetria di un edificio il Volume derivante da un certo aumento di spessore delle strutture verticali ed orizzontali purché tale aumento di spessore consente di ottenere un miglioramento del grado di isolamento dell'edificio.

Senza entrare nel merito delle complesse normative che regolano l'edificazione sul territorio nazionale, vale sicuramente la pena, prendendo spunto dalla proposta di legge, di svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo, come indicato dall'art. 1 della proposta di legge, lo scopo principale della norma è quello di "agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e migliorare la qualità degli edifici". Anche se può sembrare incredibile a volte basta molto poco per migliorare la qualità degli edifici.

Di fronte al pessimo risultato fornito da alcune tecnologie costruttive basate essenzialmente sulla riduzione degli spessori delle strutture (si pensi ad esempio alla tecnologia a pannelli portanti in calcestruzzo con spessore di parete pari a 15-17 cm) non serve ricorrere a complessi sistemi per il controllo e la certificazione della qualità; non servono le EN 29000 e nemmeno gli esperti in materia di controllo di qualità.

Più semplicemente è sufficiente aumentare lo spessore delle strutture come si è sempre fatto in passato.

Art. 1

Finalità

1. La presente legge detta disposizioni: per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici.
2. Essa si applica:
 - a) alle nuove costruzioni;
 - b) agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali.

Art. 2

Modalità di calcolo

1. tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggetti alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri trenta (cm 30), non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri trenta (cm 30) e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque (cm 25) per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri quindici (cm 15) per

quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e dalle strade fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica formazione.
4. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi indicati nei commi precedenti, salvo l'applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme.
5. Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituiscono parte integrante del progetto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla 7 Commissione

Consiliare il 20/11/36

~~CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione
Consiliare il~~